

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 gennaio 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI. ISTITUZIONE DEL RELATIVO UFFICIO INTERDIVISIONALE E RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.

L'art. 147 quater del T.U.E.L, introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha lo scopo di rafforzare i controlli interni degli enti locali ed agli stessi affida il compito di definire, sulla base della propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili.

A tali controlli non sono soggette le Società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine per "società quotate" si intendono le società emittenti di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il Comune di Torino, sulla base della propria autonomia organizzativa, ha adottato il *"Regolamento per la disciplina dei controlli interni"* n. 361, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 febbraio 2013 (mecc. 2013 00286/049), che tratta, al capo III, del "Controllo sulle società partecipate non quotate".

Il richiamato Regolamento comunale attribuisce il controllo sulle società partecipate (art. 13, co. 1) alla Direzione di Staff Partecipazioni Comunali (ora "Area Partecipazioni Comunali") ed ai Servizi della Città competenti nella materia dei servizi pubblici locali.

Le disposizioni del Regolamento n. 361 definiscono le principali modalità ed adempimenti previsti in merito all'attività di controllo da mettere in atto nei confronti di società partecipate non quotate e società controllate, ed in particolare prevede che per le società controllate l'Amministrazione definisca gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le stesse e ne verifichi l'attuazione.

A distanza di alcuni anni dalla predetta novellazione legislativa, diversi e sistematicamente disorganici sono stati gli interventi normativi in materia.

In estrema sintesi, rispetto alle società partecipate si è passati da una positiva visione legata all'introduzione di moduli "idonei a offrire strumenti di maggior snellezza ed efficienza" all'ente partecipante, ad una valutazione critica quand'anche non ostile, che ne sottolinea la possibilità di rappresentare "strumenti di fuga" dal rigore imposto alle amministrazioni e pertanto possibili veicoli di mantenimento o creazione di costi evitabili.

Mentre non mette conto qui richiamare l'evoluzione normativa degli ultimi anni afferente alle Società e organismi partecipati, è utile soffermarsi sulla legislazione incidente sul perimetro dei controlli dell'ente locale sulle società da esso controllate e partecipate.

In particolare, il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede l'obbligatorietà della conciliazione delle reciproche poste debitorie e creditorie tra gli enti territoriali e gli enti strumentali e società controllate e partecipate dagli enti stessi. L'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri: *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società"*

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Merita, peraltro, ricordare che l'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si colloca nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituiscono l'aspetto più rilevante e significativo della innovazione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011.

E' indubbio, per quanto concerne il tema dei controlli, come ribadito dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 2/2016 del 19/01/2016) che *"la previsione di una nota informativa che evidenzia per gli enti territoriali le risultanze della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate si innesta nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal D.Lgs. 174/2012 e dal D.Lgs. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali"*.

Detta norma rappresenta anche un consistente perfezionamento nell'ambito delle procedure di bilancio dell'ente locale, poichè, oltre a migliorarne la veridicità e la significatività, impone alle amministrazioni una *best practice* che determina una maggiore efficienza nel governo del proprio perimetro societario, poichè risulta ineludibile il riscontro periodico dell'esatta consistenza dei reciproci rapporti finanziari. La predetta riconciliazione può a ragione divenire, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative connesse alla propria qualità di socio, uno strumento teso a porre in essere il doveroso e costante monitoraggio dell'andamento della Società partecipata ed è, quindi, funzionale all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo che gli competono.

Sulla materia dei controlli è necessario segnalare altri due importanti interventi normativi entrati in vigore nel corso del 2016.

Nell'aprile 2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 50, meglio noto come il "Codice Appalti", che ha ridisciplinato la materia degli affidamenti pubblici, rilevante *in parte qua* soprattutto per l'art. 5 (che ha disciplinato i presupposti per gli affidamenti a società *in house providing*), l'art. 7 (che ha disciplinato i presupposti per l'affidamento a società collegate) e l'art. 192 (che ha disciplinato la procedura che disciplina e limita gli affidamenti *in house*).

In particolare, l'art. 5 del "Codice Appalti", fissa i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico applicabili alle società *in house*, soggetti di cui vengono sistematizzati positivamente i requisiti già richiesti, dapprima dalla Corte di Giustizia Europea e successivamente dalla Corte Costituzionale, per legittimare l'affidamento diretto da parte dell'ente aggiudicatario di un servizio pubblico di rilevanza economica in favore di una persona giuridica in cui: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; c) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 istituisce, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 5 e demanda all'ANAC modalità e criteri per l'iscrizione nel suddetto elenco.

Nell'agosto del 2016 il D.Lgs. n. 175 ha introdotto il "Testo Unico delle società a partecipazione pubblica", riorganizzando la disciplina della materia e abrogando la normativa precedente.

Lo stesso D.Lgs. n. 175/2016, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016, è stato emendato dal legislatore con il Decreto correttivo e integrativo n. 100 del 16 giugno 2017.

Il testo definitivo del T.U.S.P. sistematizza un insieme di obblighi ed adempimenti in capo alle società pubbliche e agli enti partecipanti, creando un articolato sistema di controllo e monitoraggio sull'opportunità anche economica del ricorso allo strumento societario pubblico. A partire dalla fase di costituzione - in cui il legislatore richiede che la motivazione dell'atto deliberativo dell'ente dia analiticamente conto delle finalità istituzionali perseguite (rigorosamente indicate all'art. 4) con evidenza, altresì, delle ragioni e delle finalità di tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio - passando per la scelta degli organi amministrativi e di controllo e fino all'esaurirsi della missione societaria (eventualmente attraverso l'irreversibilità della crisi aziendale), l'intera vita delle società partecipate, in particolare delle controllate e delle *in house*, deve essere consapevolmente rivolta al perseguimento delle finalità pubbliche in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e compito dell'ente controllante deve essere il monitoraggio dell'andamento indirizzando la gestione verso tale risultato.

D'altra parte il richiamato Decreto Legislativo n. 175/2016 prevede all'art. 6, comma 2, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea, mentre l'art. 12 delinea una precisa responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate per il caso di perdita di valore della partecipazione sociale dovuto a dolo o colpa grave. Emerge quindi chiara l'intenzione del legislatore di orientare i controlli sulla gestione nel corso dell'esercizio dell'attività e, nell'ambito dello stesso, il socio deve indicare alla società gli obiettivi funzionali allo scopo per il quale la partecipazione è stata posta in essere.

L'enfasi sui controlli delle società partecipate, oltre che conseguire dalle norme di legge sinteticamente richiamate, è suffragata dalla posizione della dottrina (che si è espressa in riferimento alla conclamata assoggettabilità prevista dal T.U.S.P. delle società partecipate alle procedure fallimentari) ed inoltre dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che si è espressa di recente in modo costante, sottolineando la responsabilità degli enti partecipanti non sufficientemente vigilanti sulle proprie società partecipate.

Il quadro che ne deriva trova i principali apporti argomentativi nei seguenti assunti:

- gli obblighi di controllo sulle società partecipate non si basano, e comunque non si esauriscono, nelle prescrizioni normative, ma gravano sull'ente per il solo fatto di essere socio pubblico del relativo organismo partecipato;
- le finalità del sistema dei controlli sono orientate a prevenire il sistema delle società in perdita;
- i controlli devono consentire una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno motivato la scelta di costituire la società, così come devono essere idonei a prevenire situazioni patologiche suscettibili di ricadute negative sul socio pubblico;
- i controlli devono essere correlati, in termini di intensità, al grado di partecipazione.

Le medesime considerazioni possono essere estese anche alle partecipazioni della Città all'interno di organismi associativi e fondazioni disciplinati dal Libro I Titolo II Capo II del codice civile. In relazione a tali soggetti, il Regolamento n. 361 prevede, all'art. 21, che i principi e le metodologie di controllo adottati per le società possano essere applicati anche ai principali organismi *no profit* partecipati dalla Città anche ai fini della redazione del bilancio consolidato. Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata quale funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".

Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto, a partire da quest'anno, l'obbligo per le amministrazioni di redigere il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.). Mediante il bilancio consolidato è possibile pervenire alla dimostrazione dei risultati complessivamente conseguiti in termini di "gruppo ente locale". Il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica è definito al paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 del citato decreto: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. La definizione del G.A.P. fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed alla nozione di "partecipazione".

Con deliberazione del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 00892/064) la Giunta Comunale ha approvato l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione

Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2016 e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2016 (che dovranno essere aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione). L'elenco degli organismi partecipati da comprendere nel bilancio consolidato del Comune di Torino è stato poi aggiornato in via definitiva, per l'anno 2016 con successiva deliberazione del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 03120/064).

D'altra parte, fin dal 2013, la Sezione Autonomia della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 4 adottata nell'adunanza dell'11/02/2013, sosteneva la necessità che fosse *“regolamentata e istituita una struttura di controllo sulle società partecipate in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 e sia predisposto un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”*.

Alla luce di quanto sopra appare evidente la necessità che tutte le attività riconducibili al controllo e alla vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati – oggi concretamente svolte – siano fatte oggetto di opportuna ricognizione e razionalizzazione, organizzandole in una struttura inter-divisionale che, senza assumere le caratteristiche di una nuova unità organizzativa della Città, assuma il ruolo di “modulo organizzativo” idoneo a rendere concreto, con un approccio armonico ed unitario, il controllo in questione.

Pertanto, con la presente deliberazione, si intende adeguare tale struttura di controllo anche attraverso opportune implementazioni, nei termini di cui al dispositivo ed alle schede allegate, ai fini di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti, di razionalizzare la gestione complessiva ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte dei Conti nella materia che ci occupa e di intensificare per questa via i livelli di economicità nella gestione dei servizi erogati.

Con riferimento agli organismi no-profit partecipati dalla Città, relativamente alle procedure di controllo in atto, si conferma la necessità che i controlli e le verifiche sulle rispettive attività e sui risultati conseguiti siano condotti dagli Assessorati e dalle Divisioni competenti per materia in grado pertanto di compiere le necessarie valutazioni di merito, fermo restando il necessario supporto dell'Area Partecipazioni Comunali per ogni aspetto di natura amministrativa o societaria.

In particolare, gli obiettivi che si intende perseguire sono principalmente:

- rimodulazione organizzativa dell'Area Partecipazioni Comunali per adeguare l'attuale assetto con un'organizzazione che consenta ad ogni ufficio di avvalersi di risorse con conoscenze giuridiche, contabili e finanziarie per la cura dei rapporti di un gruppo di partecipate suddivise per aree omogenee, fermo restando che la particolare natura degli interessi tutelati potrà rendere necessarie ulteriori valutazioni in esito;
- coinvolgimento delle Divisioni competenti per materia sul controllo dei Contratti di Servizio, sia nella fase della stipulazione del contratto sia nella fase di esecuzione dello

stesso ivi compresi gli adempimenti con particolare riguardo alle spese, alle previsioni di entrata ed al controllo ed alla revisione dei contratti: il rispetto della dinamica prestazioni-corrispettivi sarà principalmente riferito all'attuazione dei principi di sana gestione finanziaria nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ed inoltre la verifica dei contratti di servizio concertata con le Divisioni competenti per materia in ordine ai servizi prestati consentirà anche una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi stessi;

- rimodulazione dei sistemi di controllo già esistenti sulle partecipate mediante l'introduzione ex novo, degli indirizzi per la verifica del «controllo analogo» sulle cd. società in house providing tenendo conto dei recenti adeguamenti statutari alla normativa specifica in materia (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.);
- controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente nel DUP alle società;
- controlli su gli organismi associativi e le fondazioni partecipati dalla Città (facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica): fermo restando il supporto, a richiesta dei Servizi, dell'Area Partecipazioni Comunali per gli aspetti statutari, amministrativi ed economici, il merito dei controlli sulla partecipazione all'ente è attribuito alle unità organizzative competenti per materia in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, in conformità alle modalità indicate nell'Allegato 6. In proposito si prevede, anche in relazione alla recente riforma degli enti del c.d. "Terzo Settore", un periodo sperimentale di un anno durante il quale i Servizi competenti, con il supporto dell'Area Partecipazioni Comunali, provvederanno a definire un quadro organizzativo delle modalità di controllo dedicate a tali tipologie di enti.

Al riguardo, in allegato alla presente, si definisce in via ricognitoria l'elenco degli enti no profit che rientrano nel perimetro del G.A.P. (controllati e partecipati), nonché l'elenco degli enti partecipati, per i quali non sussistono i requisiti di cui al D.Lgs. 118/2011, per i quali sono stati sostenuti oneri continuativi e.f. 2016/2017 a carico del bilancio della Città, con individuazione delle Divisioni competenti, con la precisazione che l'elenco degli enti no profit che rientrano nel perimetro del G.A.P. sarà aggiornato annualmente con la deliberazione di approvazione del G.A.P. medesimo.

Per le società c.d. *in house* della Città di Torino - quali "AFC Torino S.p.A. a Socio Unico", "FCT Holding S.p.A. a Socio Unico", "Infratrasporti.to a Socio Unico", "Sorìs S.p.A.", "5T S.r.l." e "Smat S.p.A." - si procederà sia con le modalità di controllo di cui alle schede allegate oltre che alle modalità del "controllo analogo" previste nella relativa scheda allegata.

In esito alle verifiche effettuate dalle Unità Organizzative coinvolte nell'attività di controllo e vigilanza, secondo quanto indicato nelle relative schede allegate, sarà attivata un'interlocuzione con le società interessate per chiedere eventuali chiarimenti, ove necessari od opportuni, e successivamente si procederà a riferire agli Assessorati/Divisioni competenti per

materia nonché ad elaborare eventuali provvedimenti conseguenti e necessari ai sensi della normativa vigente o dello statuto sociale o dei Regolamenti della Civica Amministrazione.

In particolare, con riferimento alle attività di controllo descritte nell'Allegata scheda denominata "Controllo Economico Finanziario" - Periodico 2 (Analisi dei Bilanci di esercizio), si precisa che l'esito delle verifiche effettuate sarà formalizzato con una relazione dell'Area Partecipazioni Comunali a seguito della quale sarà formulata la decisione della Città espressa in Assemblea dalla Sindaca, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del T.U.S.P. o dal suo delegato, che se dipendente, è destinatario di apposito atto di indirizzo della Sindaca.

Nella scheda "Controllo giuridico-amministrativo sulle società non quotate" si è data evidenza, con riferimento alle assemblee delle società partecipate, dell'opportunità che l'atto di delega, se conferito a personale dipendente della Civica Amministrazione, formalizzi gli indirizzi dell'Ente socio per la persona delegata nel caso in cui la Sindaca non partecipi quale legale rappresentante, salvo quanto previsto da specifiche normative in materia per le singole società. In tal caso, l'atto di delega diviene strumento propedeutico alla verifica giuridico-amministrativa dei verbali delle assemblee.

Infine, alla luce della più recente normativa sopravvenuta in materia (in particolare ci si riferisce al Nuovo Codice Appalti e al T.U.S.P.) si renderà necessario procedere, quanto prima, ad un adeguamento del vigente Regolamento sui controlli interni che tenga in considerazione le attività di controllo e di vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati oggetto del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare la ricognizione e la razionalizzazione delle attività di controllo e di vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 quater T.U.E.L. e del "Regolamento per la disciplina sui controlli interni" n. 361, secondo le procedure descritte nelle schede allegate al presente provvedimento quali Allegato n. 1 (**all. 1**) "Controllo giuridico-amministrativo sulle società non quotate", Allegato n. 2 (**all. 2**) "Controllo analogo sulle società in house", Allegato n. 3 (**all. 3**) "Controllo Economico Finanziario", Allegato n. 4 (**all. 4**) "Controllo strategico, programmazione del ciclo della performance e controllo di gestione", Allegato n. 5 (**all. 5**) "Controllo qualità", Allegato n. 6 (**all. 6**) "Scheda No Profit";
- 2) di istituzionalizzare, per fasi progressive, all'interno dell'Ente una struttura inter-divisionale al fine di realizzare le attività di controllo e di vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati secondo le procedure descritte nelle schede allegate al presente provvedimento di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che la struttura inter-divisionale che sarà preposta alle attività di controllo e di vigilanza sarà costituita dalle Divisioni/Servizi già presenti nell'organigramma dell'Ente come descritta nelle singole schede allegate al presente provvedimento, fermo restando che detta struttura non costituisce una nuova unità organizzativa all'interno dell'Amministrazione;
- 4) di dare atto che la ricognizione e la razionalizzazione delle attività di controllo e di vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 quater T.U.E.L. oggetto del presente atto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - rimodulazione organizzativa dell'Area Partecipazioni Comunali per adeguare l'attuale assetto con un'organizzazione che consenta ad ogni ufficio di avvalersi di risorse con conoscenze giuridiche, contabili e finanziarie per la cura dei rapporti di un gruppo di partecipate suddivise per aree omogenee, fermo restando che la particolare natura degli interessi tutelati potrà rendere necessarie ulteriori valutazioni in esito;
 - coinvolgimento delle Divisioni competenti per materia sul controllo dei Contratti di Servizio, sia nella fase della stipulazione del contratto sia nella fase di esecuzione dello stesso ivi compresi gli adempimenti con particolare riguardo alle spese, alle previsioni di entrata ed al controllo ed alla revisione dei contratti: il rispetto della dinamica prestazioni-corrispettivi sarà principalmente volta all'attuazione dei principi di sana gestione finanziaria nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; inoltre la verifica dei contratti di servizio concertata con le Divisioni competenti per materia in ordine ai servizi prestati consentirà anche una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi stessi;
 - rimodulazione dei sistemi di controllo già esistenti sulle partecipate mediante l'introduzione ex novo, degli indirizzi per la verifica del «controllo analogo» sulle cd.

società in house providing tenendo conto dei recenti adeguamenti statutari alla normativa specifica in materia (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.);

- controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente nel DUP alle società;
 - controlli su organismi associativi e fondazioni partecipati dalla Città (facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica): fermo restando il supporto, a richiesta dei Servizi, dell'Area Partecipazioni Comunali per gli aspetti statutari, amministrativi ed economici, il merito dei controlli sulla partecipazione all'ente è attribuito alle unità organizzative competenti per materia in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, in conformità alle modalità indicate nell'Allegato 6. In proposito si prevede, anche in relazione alla recente riforma degli enti del c.d. "Terzo Settore", un periodo sperimentale di un anno durante il quale i Servizi competenti, con il supporto dell'Area Partecipazioni Comunali, provvederanno a definire un quadro organizzativo delle modalità di controllo dedicate a tali tipologie di enti. Al riguardo, in allegato alla presente, si definisce in via ricognitoria l'elenco degli enti no profit che rientrano nel perimetro del G.A.P. (controllati e partecipati) (**all. 7**), nonché l'elenco degli enti partecipati, per i quali non sussistono i requisiti di cui al D.Lgs. 118/2011, per i quali sono stati sostenuti oneri continuativi e.f. 2016/2017 a carico del bilancio della Città (**all. 8**), con individuazione delle Divisioni competenti, con la precisazione che l'elenco degli enti no profit che rientrano nel perimetro del G.A.P. sarà aggiornato annualmente con la deliberazione di approvazione del G.A.P. medesimo;
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate dalla Città di Torino, dirette ed indirette nonché agli organismi partecipati;
 - 6) di demandare a successivi provvedimenti eventuali adeguamenti o modifiche delle procedure descritte nelle schede allegate di cui al precedente punto 1) nonché la valutazione di costituire, in una seconda fase, un'autonoma struttura all'interno dell'Ente dedicata ai contratti di servizio in relazione al monitoraggio sull'efficacia degli interventi qui deliberati;
 - 7) di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale, saranno rappresentati annualmente i report conclusivi relativi ai controlli del Gruppo inter-divisionale;
 - 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore
al Bilancio, Tributi,
Personale e Patrimonio
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Antonino Calvano

Il Dirigente di Area
Ernesto Pizzichetta

Verbale n. 3 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'8 febbraio 2018.